

**Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  
"Giovanni Falcone"**



*Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca*

Sede Centrale: Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8665200 - 081.8046382 Fax 081.8662300

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na)  
Tel. 081.8678156

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na)  
Tel. 081.2181183

e-mail: nais06200c@istruzione.it - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C



*Unione Europea*

Prot. n.4830/E4

Pozzuoli, 30/08/2021

A tutti i Docenti  
A tutto il personale ATA  
Al DSGA  
Al sito istituzionale

**Oggetto: INFORMATIVA AL PERSONALE SCOLASTICO – adempimenti art. 1 c. 6 DL 111/2021**

Si comunica a tutti i Docenti e a tutto il personale ATA che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, c. 6 del D.L. 111/2021, **dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, ..., deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 (nota come GREEN PASS) di cui all'art. 9, c.2.**

La certificazione verde viene rilasciata:

- a) A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni o abbia completato il ciclo vaccinale;
- b) A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- c) A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

Il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che ai soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105" e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021.

**I soggetti esentati dovranno pertanto presentare la certificazione al Dirigente scolastico.**

Il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di **verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione**, tale obbligo può essere delegato a personale della scuola. Nella nostra istituzione tale verifica **verrà effettuata, dal 1° settembre 2021, all'ingresso degli edifici scolastici delle tre sedi, mediante l'App "VerificaC19", che si è provveduto ad installare su tablet in possesso dell'incaricato al controllo, che leggerà l'QR code del certificato verde.**

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni verdi non potranno consentire l'accesso all'edificio scolastico al personale la cui certificazione risulti da schermata rossa non valida o scaduta.

Il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, allo stato attuale, sarà soggetto alle seguenti conseguenze:

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 a euro 1000;
- procedimento di assenza ingiustificata per i primi quattro giorni dovuti alla non ammissione al servizio; dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso privando il lavoratore della retribuzione e degli emolumenti ad esso connessi.

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza delle misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021):

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Si invitano le SS.LL. ad un'attenta lettura delle prescrizioni normative reperibili anche all'indirizzo [www.dgc.gov.it/web/faq.html](http://www.dgc.gov.it/web/faq.html)

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Rossella Tenore**  
(Documento firmato digitalmente ai  
sensi del C.A.D. e normativa connessa)